dossier

XIX Legislatura

9 novembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2027

Profili di interesse della IV Commissione Difesa

A.C. 3174-*bis*

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Difesa
Tel. 06 6760-4172 - ✉ st_difesa@camera.it – @CD_difesa

Progetti di legge n. 689/0/IV

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione.
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

I N D I C E

SEZIONE PRIMA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE 5

SINTESI DEI PRINCIPALI INTERVENTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE 7

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI INTERESSE DELLA IV COMMISSIONE

- Articolo 91 *(Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa)* 9
- Articolo 92 *(Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa)* 15
- Articolo 93 *(Assunzioni giovani per la leva e ausiliari)* 17
- Articolo 94 *(Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate)* 22
- Articolo 95, comma 1 *(Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali)* 25
- Articolo 95, comma 2 *(Rifinanziamento Programma GCAP)* 30
- Articolo 98 *(Valorizzazione del personale dei Corpi di polizia)* 34
- Articolo 99 *(Straordinari delle Forze di polizia)* 36
- Articolo 100 *(Proroga del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)* 37
- Articolo 101 *(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)* 40
- Articolo 149 *(Stato di previsione del Ministero della Difesa)* 43

SEZIONE SECONDA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE 49

- Ministero della Difesa *(Tabella n. 12)* 53

Sezione prima

La disciplina contabile della prima sezione

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

Sintesi dei principali interventi di interesse della Commissione

In relazione alle **misure per la difesa e la sicurezza nazionale**, il **titolo VII** del disegno di legge di bilancio reca disposizioni volte al rafforzamento delle capacità operative e organizzative delle Forze armate, anche mediante l'**attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa** prevista dalla nuova *governance* economica europea.

In tale ambito, viene **istituito un Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa**, con una dotazione, per il triennio di riferimento della legge di bilancio, che ammonta a **232,52 milioni** di euro per il **2027**, 629,33 milioni di euro per il 2028 e 605,99 milioni di euro per il 2029. Al rafforzamento delle capacità dello strumento militare concorrono inoltre le risorse destinate all'**ammodernamento e alla riqualificazione delle infrastrutture delle Forze armate**, per i quali è prevista **l'istituzione di un apposito Fondo**, con una dotazione di **17 milioni** di euro nel **2027** e di 87 milioni nel 2028.

Nell'ambito degli interventi volti al potenziamento del personale, il disegno di legge prevede altresì l'istituzione della figura del **carabiniere ausiliario della riserva volontaria**, autorizzando il reclutamento di un contingente massimo di 600 unità nel 2027 e di 1.000 unità annue a decorrere dal 2028. Per l'attuazione della misura è autorizzata una spesa di **41,8 milioni** di euro nel **2027**, 82,8 milioni nel 2028 e 118,4 milioni nel 2029. Sempre nell'ambito delle misure finalizzate al rafforzamento della sicurezza sul territorio, si dispone la **proroga** fino al 31 marzo 2027 dell'impiego di un **contingente di 500 militari nella città di Milano**, nell'ambito dell'operazione «Strade sicure».

Con riferimento agli impegni internazionali, viene **incrementa** la dotazione del **Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali** di **520 milioni di euro** nel **2027** e di circa 803,6 milioni nel 2028 e si autorizzano **ulteriori risorse** per il **programma internazionale Global Combat Air Programme (GCAP)**, pari a circa **32,3 milioni** nel **2027** e 15,6 milioni nel 2028.

Ulteriori disposizioni sono volte alla **valorizzazione del personale, tra cui quello dell'Arma dei carabinieri**, attraverso **l'incremento delle risorse destinate all'efficienza** dei servizi istituzionali e alla **remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario** già effettuate, nonché al **rafforzamento degli organici mediante assunzioni straordinarie.**

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI INTERESSE DELLA IV COMMISSIONE

Articolo 91
(Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa)

L'**articolo 91** prevede, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa, **l'autorizzazione ad effettuare gli interventi** di cui ai successivi **articoli 92, 93, 94 e 95** del presente disegno di legge per complessivi 2.035,6 milioni nel biennio 2027-2028. La restante quota dell'**ulteriore indebitamento** consentito dall'attivazione della clausola (fino a 14,5 miliardi totali nel biennio 2027-2028) è presumibilmente **impiegata** a copertura di **rifinanziamenti già previsti a legislazione vigente** e per **ulteriori rifinanziamenti** di **leggi di spesa** già vigenti.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari relativi all'articolo 91. Gli interventi autorizzati dal presente articolo 91 e disciplinati dai successivi articoli 92-95 comportano invece, complessivamente, in termini di indebitamento netto (il saldo rilevante ai fini della clausola di salvaguardia nazionale), maggiori spese al netto delle entrate pari a 688,1 milioni nel 2027 e a 1.347,5 milioni nel 2028 (complessivi 2.035,6 milioni nel biennio) e ulteriori 671,7 milioni nel 2029.

L'**articolo 91 autorizza** una serie di interventi disciplinati dal Titolo VII, Capo I, articoli 92, 93, 94 e 95 finalizzati all'**incremento** delle spese per la difesa**,** a **valere sulle risorse** derivanti dall'**aumento dell'indebitamento netto** (deficit) dell'Italia **consentito** dall'attivazione della **clausola di salvaguardia nazionale** – ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 di riforma del Patto di stabilità – per le **spese** per la difesa. Per un approfondimento, si veda l'apposito *box infra*.

Nel dettaglio, gli interventi autorizzati dal presente articolo 91 concernono:

- il fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa (art. 92);

- le assunzioni di giovani per la leva e carabinieri ausiliari della riserva volontaria (art. 93);
- il fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate (art. 94);
- il rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali (art. 95, comma 1);
- il rifinanziamento del programma "*Global combat air programme – GCAP*" (art. 95, comma 2).

Gli effetti finanziari di tali interventi, in termini di indebitamento netto (cioè il saldo rilevante per quanto concerne l'attivazione della clausola di salvaguardia) nel triennio 2027-2029 sono i seguenti:

(importi in milioni di euro, in termini di indebitamento netto)

Articolo	2027	2028	2029
92, co. 1 - Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di Difesa	26,4	423,2	434,9
92, co. 1 - Integrazione del Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa per la valorizzazione dei servizi operativi	206,1	206,1	171,1
93, co. 1, lett. *e)* -Assunzioni giovani di leva e ausiliari dell'Arma dei Carabinieri - personale	8,6	53,6	108,5
93, co. 1, lett. *e)* -Assunzioni giovani di leva e ausiliari dell'Arma dei Carabinieri - funzionamento	1,6	5,3	7,8
93, co. 1, lett. *e)* -Assunzioni giovani di leva e ausiliari dell'Arma dei Carabinieri - investimenti	31,6	23,9	2,1
94, co. 1 - Difesa - Fondo per l'ammodernamento infrastrutturale delle Forze armate	17,0	87,0	-
95, co. 1 - Incremento del Fondo finalizzato alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'art. 4, c.1, della L. 145/2016 - personale	312,0	504,6	-
95, co. 1 - Incremento del Fondo finalizzato alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'art. 4, c.1, della L. 145/2016 - funzionamento	208,0	299,0	-
95, co. 2 - Partecipazione italiana all'adeguamento del budget amministrativo del GCAP di cui all'art. 4, c.1, della L. 184/2024	32,3	15,6	-
Totale spese	**843,6**	**1.618,3**	**724,4**
93, co. 1, lett. *e)* -Assunzioni giovani di leva e ausiliari dell'Arma dei Carabinieri - effetti riflessi	4,2	26,0	52,6
95, co. 1 - Incremento del Fondo finalizzato alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'art. 4, c.1, della L. 145/2016 - effetti riflessi	151,3	244,7	-
Totale entrate	**155,5**	**270,7**	**52,6**
Totale maggiori oneri al netto entrate	**688,1**	**1.347,5**	**671,7**

Fonte: Elaborazione del Servizio Studi della Camera dei deputati sui dati del Prospetto Riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio (A.C. 3174 – Tomo I).

Si rammenta che il Governo ha richiesto l'attivazione della **clausola nazionale di salvaguardia - NEC** (art. 26 del regolamento (UE) 2024/1263) per la difesa per disporre un incremento dell'indebitamento netto fino a un massimo dello **0,3% del PIL annuo**, pari quindi a circa **7,2 miliardi** nel **2027** e a **7,3/7,4 miliardi** nel **2028**, per complessivi circa 14,5 miliardi nel biennio. Gli interventi autorizzati dal presente articolo 91 e disciplinati dai successivi articoli 92-95 comportano invece, complessivamente, maggiori spese al netto delle entrate pari a 688,1 milioni nel 2027, a 1.347,5 milioni nel 2028 e a 671,7 milioni nel 2029, per complessivi 2.035,6 milioni nel biennio.

È dunque presumibile che la rimanente quota di risorse aggiuntive derivanti dal maggiore indebitamento consentito dall'attivazione della clausola di salvaguardia sia impiegata per disporre finanziamenti aggiuntivi per **leggi di spesa già vigenti** (per circa lo **0,2%** del PIL nel 2027, secondo gli importi indicati dal Governo nel DPFP 2026, pag. 67), disposte in Sezione II del disegno di legge di bilancio, o per finanziare **interventi già previsti a legislazione vigente** (per circa lo **0,1%** del PIL nel 2027, secondo gli importi indicati dal Governo nel DPFP 2026, pag. 67).

In merito, si segnala che il disegno di legge di bilancio 2027-2029 espone per il Ministero della Difesa un **consistente incremento delle spese finali**, dai 32,4 miliardi della legge di bilancio 2026 ai **38,8 miliardi del disegno di legge di bilancio 2027** (+6,4 miliardi di euro; +19,8%). Si precisa che tali dati sono riferiti al bilancio dello Stato, in termini di competenza, e rilevano quindi ai fini del saldo netto da finanziare; essi non sono pertanto direttamente confrontabili con gli effetti in termini di indebitamento netto, rilevanti ai fini della clausola di salvaguardia, illustrati in precedenza. Tale incremento è determinato da tre componenti:

- **incrementi già previsti a legislazione vigente**, in quanto le spese finali a legislazione vigente per il 2027 (34,3 miliardi) sono superiori di +**1,9 miliardi** alle spese finali della legge di bilancio 2026;
- effetti dovuti alle disposizioni introdotte nell'articolato di **Sezione I**, per **383,3 milioni di euro;**
- effetti dovuti a ulteriori rifinanziamenti di leggi di spesa già vigenti, disposti in Sezione II, per **4.141,8 milioni** di euro.

Tra i rifinanziamenti disposti in Sezione II per il **2027** si segnalano:

- il rifinanziamento del fondo per le **spese di investimento** del ministero della difesa (capitolo 7220) per **2.629,9 milioni**;
- rifinanziamento del fondo per l'incentivazione della **produttività del personale** del Ministero della difesa (capitolo 1121) per **632 milioni**;

- **rifinanziamento del fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa** – *Joint rapid response force* (capitolo 1420) per 267 milioni.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla scheda di lettura riferita all'articolo 149 di approvazione dello stato di previsione del ministero della difesa e alla scheda di lettura del dossier di Sezione II riferita al ministero della difesa (Tabella 12).

- ***La clausola di salvaguardia nazionale per la difesa***

Nell'ambito della nuova governance economica europea, come riformata nel 2024, il regolamento (UE) 2024/1263 ha istituito all'**articolo 26** la **clausola di salvaguardia nazionale**: su richiesta di uno Stato membro e su raccomandazione della Commissione, il Consiglio dell'Unione europea può consentire allo Stato di **deviare dal percorso della spesa netta** quando **circostanze eccezionali al di fuori del suo controllo** abbiano rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche, a condizione che non sia compromessa la sostenibilità di bilancio nel medio termine. Per un approfondimento sulla spesa netta e sulle altre regole della nuova governance economica europea si rinvia al tema «La riforma della governance economica europea» predisposto dal Servizio Studi. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e stabilisce la durata della deviazione; sono ammesse proroghe, ciascuna di durata non superiore a un anno, senza un numero massimo. La clausola nazionale si distingue dalla clausola **generale** (articolo 25), che può essere attivata solo in caso di grave congiuntura negativa nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso e che finora non è mai stata attivata.

Con la Comunicazione C(2025) 2000 final del 19 marzo 2025, adottata nell'ambito del piano *ReArm Europe/Readiness* 2030, la Commissione ha definito le modalità di utilizzo della clausola per finanziare l'**aumento della spesa per la difesa**. La deviazione riguarda la spesa totale per la difesa, **sia corrente sia per investimenti**, classificata nella **divisione COFOG 02 – Difesa** (la classificazione della spesa pubblica per funzione utilizzata nei conti nazionali). Si ricorda che la definizione di spesa per la difesa della NATO è più ampia di quella COFOG (comprende, ad esempio, le pensioni del personale militare) e che i dati NATO seguono criteri di registrazione diversi: nei conti nazionali gli armamenti incidono sulla spesa al momento della consegna e non del pagamento.

La deviazione consentita per la difesa viene calcolata rispetto a un **anno di riferimento**, il 2021 (anno precedente l'aggressione della Russia all'Ucraina) o un anno successivo (se più favorevole per lo Stato); non può superare l'**1,5% del PIL** in ciascuno degli anni dal **2025 al 2028**, e gli importi effettivi sono determinati *ex post*, sulla base dei dati di consuntivo. La Commissione europea ha evidenziato altresì che la medesima flessibilità si applica automaticamente alla spesa per la difesa finanziata con i prestiti dello strumento **SAFE** (regolamento (UE) 2025/1106), anche se non classificata nella divisione COFOG 02.

La clausola è attivata con una **raccomandazione del Consiglio** per ciascuno Stato, che riporta la spesa per la difesa dal 2021 in percentuale del PIL e autorizza

la deviazione a **due condizioni**: la spesa netta eccedente i tassi massimi può essere pari al massimo all'1,5% del PIL di ogni anno, e non può eccedere l'incremento della spesa per la difesa, in rapporto al PIL, rispetto all'anno di riferimento. Dopo il 2028 la deviazione resta ammessa, entro lo stesso massimale, solo per le forniture di materiale militare relative a contratti conclusi entro la fine del 2028. Le deviazioni autorizzate non sono registrate come scostamenti nel **conto di controllo**, cioè lo strumento che la Commissione utilizza per il monitoraggio degli scostamenti e che somma, anno per anno, le differenze tra la spesa netta effettiva e il percorso fissato dal Consiglio (articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1263).

Il Consiglio ha attivato la clausola per **15 Stati** l'8 luglio 2025 (Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia) e, successivamente, per la Germania (10 ottobre 2025), l'Austria (17 febbraio 2026) e la Spagna (12 giugno 2026): in tutto **18 Stati membri** (a inizio novembre 2026). Per Grecia, Bulgaria e Spagna l'anno di riferimento è il 2024. La clausola può essere attivata anche dagli Stati sottoposti a **procedura per disavanzi eccessivi** (come Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Polonia e Slovacchia).

Con la Comunicazione C/2026/4514 del 18 agosto 2026 l'ambito della clausola può essere esteso, su richiesta dello Stato, alle misure per la **sicurezza energetica** decise dopo il 28 febbraio 2026, entro lo 0,3% del PIL annuo e lo 0,6% cumulato nel periodo 2026-2028 e comunque entro il massimale complessivo dell'1,5% del PIL (per un approfondimento, si veda l'apposito *box* in calce all'articolo 76 del presente provvedimento, relativo agli interventi finanziati a valere sulle risorse autorizzate nell'ambito della clausola per la sicurezza energetica).

Per quanto concerne **l'Italia**, la richiesta di attivazione della clausola, presentata in attuazione delle risoluzioni n. 6-00287 (Camera) e n. 6-00233 (Senato), approvate il 5 agosto 2026 a seguito delle comunicazioni del Governo, è pervenuta alla Commissione europea l'11 settembre 2026. Successivamente, contestualmente al DPFP, il 2 ottobre 2026 il Governo ha trasmesso alle Camere la Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (Doc. CCXLIV, n. 2-Annesso), chiedendo uno scostamento dagli obiettivi di spesa netta per lo **0,6% del PIL in ciascuno degli anni 2027 e 2028** (fino a circa 29 miliardi nel biennio, secondo il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 191 del 2 ottobre 2026), ripartito in parti uguali tra energia e difesa (circa 0,3% del PIL annuo per la difesa ed altrettanto per l'energia). Con la clausola il tasso di crescita programmatico della spesa netta è pari al 3,3% nel 2027, all'1,7% nel 2028 e allo 0,2% nel 2029 (senza la clausola, rispettivamente 1,9%, 1,7% e 1,5%, rispettando cioè gli obiettivi fissati nel Piano strutturale di bilancio); per la difesa l'anno di riferimento è il **2024** (si veda il dossier del Servizio Studi sul DPFP, par. 3.2). Secondo i dati Eurostat, la spesa per la difesa (COFOG 02) dell'Italia è stata pari all'1,4% del PIL nel 2021, all'1,2% nel 2022 e nel 2023 e all'1,3% nel 2024.

L'**8 ottobre 2026** la Commissione ha adottato la proposta di raccomandazione COM(2026) 553 *final*, che consente all'Italia, fino al 2028, una deviazione pari alla somma dell'aumento della spesa per la difesa rispetto al 2024 e del costo delle

misure energetiche ammissibili, entro l'1,5% del PIL. Il **13 ottobre 2026** le Camere hanno autorizzato lo scostamento a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (risoluzioni 6-00297 alla Camera e 6-00237 al Senato). L'adozione della raccomandazione del Consiglio, il cui testo è contenuto nel doc. 14668/26, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ECOFIN del 9 novembre 2026.

Articolo 92
(Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa)

L'**articolo 92** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un **Fondo destinato al finanziamento di specifici interventi normativi per l'implementazione delle Forze di riserva della Difesa e per l'adeguamento delle capacità operative e strumentali della Difesa**. Il Fondo è altresì integrato con ulteriori risorse destinate alla **valorizzazione dei servizi operativi della Difesa**.

La **dotazione complessiva** del Fondo di cui all'articolo 92, per il triennio di riferimento della legge di bilancio, ammonta a: 232,52 milioni di euro per il 2027; 629,33 milioni di euro per il 2028 e 605,99 milioni di euro per il 2029.

L'**articolo 92**, al **comma 1**, primo periodo, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un **Fondo** le cui risorse sono destinate al finanziamento di specifici interventi normativi riguardanti:

- l'**implementazione delle Forze di riserva della Difesa**, intese come bacino di personale addestrato e prontamente impiegabile, in grado di supportare e integrare le Forze armate;
- l'**adeguamento capacitivo della Difesa**, finalizzato al rafforzamento delle capacità operative e strumentali del comparto difesa.

Per tali finalità, la dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in:

– **26,43 milioni di euro per il 2027;**
– **423,24 milioni per il 2028;**
– **434,90 milioni per il 2029;**
– **299,19 milioni per il 2030;**
– **242,09 milioni per il 2031;**
– **218,22 milioni annui a decorrere dal 2032**.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione si inserisce nel quadro degli interventi volti al **rafforzamento delle capacità operative e organizzative del comparto Difesa**, anche in relazione agli **impegni assunti in ambito europeo in materia di difesa comune**.

Il secondo periodo del comma 1 prevede inoltre **un'integrazione del Fondo**, con la finalità di **valorizzare i servizi operativi della difesa**, pari a

206.087.456 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a **171.087.456 euro annui a decorrere dal 2029**.

La dotazione complessiva del Fondo, tenuto conto di tale integrazione, risulta pertanto così articolata:

Anno	Dotazione complessiva (milioni di euro)
2027	232,52
2028	629,33
2029	605,99
2030	470,28
2031	413,18
Dal 2032	389,31 annui

Articolo 93
(Assunzioni giovani per la leva e ausiliari)

L'**articolo 93** introduce nell'ordinamento la nuova figura di **carabiniere ausiliario della riserva volontaria**. La norma autorizza il reclutamento di un contingente massimo di **600 unità per l'anno 2027** e di **1000 unità a decorrere dall'anno 2028**.

L'**articolo 93** prevede una spesa di euro 41.777.956 per l'anno 2027, di euro 82.795.519 per l'anno 2028, di euro 118.389.899 per l'anno 2029, di euro 156.509.311 per l'anno 2030 e di euro 141.442.217 annui a decorrere dall'anno 2031.

La disposizione introduce nel Codice dell'ordinamento militare (COM), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la nuova figura di **carabiniere ausiliario della riserva volontaria**. Tale personale svolge un servizio temporaneo, della durata di un anno, può essere ammesso, a domanda, a rafferma biennale e gode di una significativa riserva di posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma.

L'articolo in esame, composto da un unico comma, disciplina la nuova figura e ne stabilisce anche contingente ed oneri, introducendo, oltre ad un consistente numero di novelle, venti nuovi articoli nel COM.

Si valuti la corrispondenza del titolo dell'articolo rispetto al suo contenuto normativo.

Le **lettere da *a*) a *d*)** contengono misure di coordinamento, volte a introdurre la nuova figura di carabiniere ausiliario nella struttura dell'Arma. In particolare, la lettera *a)* ricomprende i carabinieri ausiliari della riserva volontaria nella categoria dei militari di truppa (art. 627 COM); mentre la lettera *b)*, tra l'altro, equipara il grado di allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria ai gradi di allievo carabiniere e di allievo finanziere (art.631 COM).

La **lettera *e)*** introduce la nuova sezione II nel Capo VIII (*Carabinieri*) del Titolo II (*Reclutamento*) del Libro IV (*Personale militare*) del COM, composta di cinque nuovi articoli (dal 709-*bis* al 709-*sexies).*

In particolare:

- l'articolo 709-*bis* stabilisce come requisiti per il reclutamento un'età massima di ventisei anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale;

- l’articolo 709-*ter* rinvia a una determinazione del Comandante generale dell’Arma la definizione delle modalità di reclutamento;
- l’articolo 709-*quater* estende i benefici non economici previsti per il servizio militare di leva anche ai carabinieri ausiliari della riserva che abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi;
- l’articolo 709-*quinquies* prevede l’inserimento nei bandi per il reclutamento di una riserva, nel limite massimo del 10 per cento, per determinate categorie (diplomati presso le scuole militari, assistiti dall’Opera nazionale per gli orfani dei carabinieri, figli di militari deceduti in servizio);
- l’articolo 709-*sexies* introduce, nei concorsi per l’accesso alle carriere iniziali dell’Arma, una riserva di posti nel limite massimo del 30 per cento in favore dei carabinieri ausiliari che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio senza demerito. Nelle graduatorie si tiene inoltre conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio e delle eventuali specializzazioni acquisite.

La **lettera *f*)** contiene norme di coordinamento**.**

La **lettera *g)***, introduce una nuova sezione del Capo X (*Carabinieri*) del Titolo III (*Formazione e addestramento*) del Libro IV (*Personale militare*) del COM, composta di quattro nuovi articoli (dal 785-*bis* al 785-*quinquies)*.

In particolare:

- l’articolo 785-*bis* disciplina la formazione dei carabinieri ausiliari della riserva, demandando al Comandante generale dell’Arma la definizione dell’*iter* formativo e prevedendo l’applicazione delle disposizioni concernenti la licenza ordinaria previste per il personale in formazione;
- l’articolo 785-*ter* istituisce il corso di formazione, di durata non superiore a tre mesi, disciplinando il conseguimento della nomina e gli effetti dell’ammissione al corso per il personale già appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia;
- l’articolo 785-*quater* stabilisce che la ferma volontaria sia della durata di un anno;
- l’articolo 785-*quinquies* prevede la sospensione dalla nomina a carabiniere ausiliario, nei casi di: rinvio a giudizio o ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo; sottoposizione a determinati procedimento disciplinare; sospensione dal servizio e licenza straordinaria di convalescenza.

La **lettera *h*)** introduce nel COM l’articolo 850-*bis* che disciplina l’impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria. La disposizione prevede che tale personale sia impiegato, oltre che nei compiti di carattere militare, anche in attività operative e addestrative presso i reparti

dell'Arma, sul territorio nazionale e di massima su base regionale. Il Comandante generale è competente a definirne i profili di impiego. A tale personale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

La **lettera *i)*** contiene norme di coordinamento.

La **lettera *l)*** introduce la nuova sezione IV-bis nel Capo IV (*Servizio temporaneo*) del Titolo V (*Stato giuridico e impiego*) del medesimo Libro IV (*Personale militare*) del COM, composta di sei nuovi articoli (dal 952-*bis* al 952-*septies*).

In particolare:

- l'articolo 952-*bis* stabilisce che i carabinieri ausiliari possono essere ammessi, a domanda, a una rafferma biennale, prolungabile per il tempo necessario al completamento delle procedure concorsuali per il reclutamento. Criteri e modalità dell'ammissione alla rafferma sono disciplinati dal Comandante generale dell'Arma;
- l'articolo 952-*ter* reca una disciplina speciale per il personale che perda l'idoneità fisio-psico-attitudinale in conseguenza di ferite o lesioni riportate in servizio;
- l'articolo 952-*quater* prevede che i carabinieri ausiliari siano posti in congedo illimitato alla scadenza del termine della ferma o della rafferma o in caso di proscioglimento, escluso il proscioglimento per inidoneità permanente al servizio militare incondizionato;
- l'articolo 952-*quinquies* disciplina i casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma, che sono, tra gli altri: la perdita dell'idoneità psico-fisica; il mancato superamento dei corsi di formazione; motivi disciplinari e uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, oltre alla domanda dell'interessato;
- l'articolo 952-*sexies* individua ulteriori casi di proscioglimento a domanda, quali, tra l'altro: l'assunzione presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati, gravi motivi familiari e ne disciplina il relativo procedimento;
- l'articolo 952-*septies* disciplina il proscioglimento del personale non più idoneo al servizio per ferite o lesioni non dipendenti da causa di servizio.

Le **lettere da *m)* a *s)*** estendono ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria alcune discipline previste per altre categorie di personale militare, e in particolare:

- la disciplina concernente il richiamo in servizio, con il medesimo stato giuridico dei carabinieri effettivi (lettera *m)*, che modifica l'art. 988 del COM);

- la disciplina concernente la documentazione caratteristica, valutativa e matricolare prevista per il personale volontario delle Forze armate (lettera *n)*, che modifica all'art. 1013 del COM);
- le disposizioni concernenti i permessi riconosciuti ai volontari in ferma prefissata (lettera *o)*, che modifica l'art. 1501 del COM);
- la disciplina della licenza ordinaria prevista per i volontari in ferma prefissata annuale e triennale (lettera *p),* che modifica l'art. 1502 del COM);
- la disciplina della licenza straordinaria prevista per i volontari in ferma prefissata (lettera *q),* che novella l'art. 1503 del COM);
- la disciplina della licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale, attualmente prevista per i volontari in ferma prefissata (*lettera r*), che modifica l'art. 1504 del COM);
- la disciplina relativa ai premessi speciali notturni, attualmente in vigore per i volontari in ferma prefissata (lettera *s),* che modifica l'art. 1505 del COM).

La **lettera *t)*** introduce il nuovo Titolo III-bis, al Libro VI (*Trattamento economico, assistenza e benessere*), con tre nuovi articoli (dal 1799-*bis* al 1799- *quater*).

In particolare:

- l'articolo 1799-*bis* disciplina la retribuzione base dei carabinieri ausiliari, riconoscendo, durante la ferma, stipendio e assegni pari al 65 per cento di quelli spettanti ai carabinieri in ferma volontaria e, durante la rafferma, il trattamento economico integrale dei carabinieri in ferma volontaria;

- l'articolo 1799-*ter* disciplina il trattamento economico accessorio dei carabinieri ausiliari, prevedendo che le ore di servizio oltre l'orario settimanale siano retribuite come lavoro straordinario, secondo i termini e le modalità stabiliti per i carabinieri in ferma volontaria. Ai carabinieri ausiliari della riserva possano essere attribuite eventuali indennità connesse al particolare tipo di impiego, comprese le indennità di rischio, nella misura prevista per i carabinieri in ferma volontaria. E' invece esclusa la corresponsione dei compensi per l'efficienza dei servizi istituzionali e il premio di congedamento;

- l'articolo 1799-*quater* estende le disposizioni sui rimborsi in caso di revoca o richiamo dalla licenza, alle condizioni dei volontari in ferma prefissata.

La **lettera *u)*** introduce nel COM il nuovo articolo 2157-bis che:

-disciplina il trattamento economico degli allievi carabinieri ausiliari, equiparandolo a quello degli allievi dei corrispondenti corsi militari (comma 1);

- **autorizza il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per l'anno 2027 e di 1000 unità annue a decorrere dal 2028** (comma 2);

- provvede all'autorizzazione per la spesa prevista (comma 3).

Anche sotto un profilo definitorio, si valuti quanto la nuova figura di carabiniere ausiliario possa essere considerata "riserva", nozione che usualmente definisce contingenti di personale dotato di esperienza militare pregressa o di particolari competenze tecniche, richiamabile periodicamente o in caso di necessità.

Articolo 94
(Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate)

L'**articolo 94** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per assicurare l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate, con una dotazione di **euro 17.000.000 per l'anno 2027** e di **euro 87.000.000 per l'anno 2028**. La pianificazione concreta degli interventi spetta al Capo di Stato Maggiore della difesa, che redige un **elenco di interventi** le cui proposte confluiscono in un elenco ufficiale da approvare entro sei mesi tramite decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'economia, con successivo invio alle Commissioni parlamentari.

L'**articolo 94** comporta maggiori oneri per la finanza pubblica nella misura di **euro 17.000.000 per l'anno 2027** e di **euro 87.000.000 per l'anno 2028**.

Più in dettaglio, al **comma 1** dell'articolo in esame, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un **fondo** con dotazione pari a **17.000.000 euro per l'anno 2027** e **87.000.000 euro per l'anno 2028**, al fine di assicurare l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, attraverso la **costruzione di nuove caserme demaniali**, con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi **arredi**, o la **ristrutturazione**, **l'ampliamento**, il **completamento**, **l'esecuzione di interventi straordinari**, **l'efficientamento energetico** e il **miglioramento antisismico** di quelle già esistenti.

Il **comma 2** elenca le disposizioni che si applicano per l'utilizzo delle risorse di tale fondo:

a) le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi di cui alla lettera *d)* sono considerate **opere destinate alla difesa nazionale** ai fini dell'applicazione delle disposizioni derogatorie previste per le opere militari, con particolare riguardo ai profili urbanistici, edilizi e paesaggistici, di cui al capo I del titolo VII del libro secondo del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – COM);

In particolare, nel libro secondo del COM che riguarda i beni, il Capo I del Titolo VII è rubricato "urbanistica, edilizia, paesaggio, energia" ed i richiamati articoli contengono la disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale (art. 352), la disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa

(art. 353), la disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa (art. 354) e le norme sulla valorizzazione ambientale degli immobili militari (art. 355).

b) si applicano le **procedure in materia di contratti pubblici** previste dai titoli III e IV della parte II del D.L. 77/2021;

Si ricorda, in estrema sintesi, che le disposizioni recate dai titoli III e IV della parte II del D.L. 77/2021 hanno introdotto, in materia di contratti pubblici, procedure semplificate, derogatorie e in larga parte temporanee, in quanto applicabili alle opere del PNRR-PNC. Si fa altresì notare che l'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ne ha mantenuto l'applicazione agli affidamenti PNRR e PNC.

c) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a **dichiarazione di pubblica utilità** nonché di **urgenza e indifferibilità** delle opere stesse;

La dichiarazione di pubblica utilità è disciplinata dagli articoli da 12 a 14 del testo unico in materia di espropriazione (D.P.R. 327/2001). In particolare, l'art. 12 dispone in ordine agli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità, stabilendo che tale dichiarazione si intende disposta:

- quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo (a cui corrisponde ora, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnico-economica) dell'opera pubblica o di pubblica utilità o taluni strumenti urbanistici attuativi;

- in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

La dichiarazione attribuisce alle opere, anche se realizzate da privati, il carattere di pubblica utilità e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative. Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità e urgenza, si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza (di cui all'art. 22-*bis* del citato D.P.R. 327/2001).

d) l'**elenco di interventi**, predisposto sulla base delle proposte del Capo di Stato Maggiore della difesa relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con **decreto del Ministro della difesa**, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione;

e) la realizzazione degli interventi deve essere effettuata privilegiando il **riutilizzo e la riqualificazione del patrimonio immobiliare demaniale** esistente, **l'accorpamento di reparti** appartenenti a diverse organizzazioni funzionali e l'acquisizione di aree o immobili **anche mediante operazioni di permuta**.

Il **comma 3** dispone che gli interventi di cui all'articolo in esame sono identificati dal codice unico di progetto (CUP) e sono assoggettati al **monitoraggio** previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche e investimenti pubblici.

L'art. 11 della legge n. 3/2003 ha stabilito che ogni nuovo progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori devono richiedere in via telematica secondo la procedura definita dal CIPESS.

Come evidenziato nel Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto (allegato alla delibera CIPESS n. 17/2026), il CUP consente "di identificare in modo univoco ogni progetto di investimento pubblico: rappresenta la chiave di accesso che permette di catalogare, gestire e monitorare gli interventi finanziati con risorse pubbliche, anche grazie all'interoperabilità tra le diverse banche dati delle Amministrazioni pubbliche". Il CUP è infatti la chiave che collega i diversi sistemi di monitoraggio:

- il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito presso il CIPESS dall'art. 1, comma 5, della legge n. 144 del 1999;

- il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), previsto dal D.Lgs. n. 229 del 2011 e gestito della Ragioneria generale dello Stato, che – come evidenziato nella sezione "Spesa per le Opere Pubbliche - Il monitoraggio" del sito *web* del Ministero dell'economia e delle finanze – garantisce l'incrocio tra il monitoraggio delle opere e quello dei contratti attraverso l'obbligatorietà dell'associazione tra i codice identificativo dell'opera (CUP) e quello identificativo della gara (CIG).

Articolo 95, comma 1
(Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali)

L'**articolo 95, comma 1** incrementa il fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle **missioni internazionali** nella misura di euro 520.000.000 per l'anno 2027 e di euro 803.579.339 per l'anno 2028.

L'**articolo 95, comma 1** prevede un **rifinanziamento** di importo pari a euro 520.000.000 per l'anno 2027 e euro 803.579.339 per l'anno 2028 del Fondo missioni internazionali.

Il **comma 1** dell'**articolo 95** incrementa il fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 nella misura di **euro 520.000.000 per l'anno 2027** e di **euro 803.579.339 per l'anno 2028**.

Nello **stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del ddl di bilancio 2027-2029** in esame, in seguito al rifinanziamento operato con la norma in esame sul **capitolo 3006** programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016), sono qunidi stanziati euro **1.611.271.672 per il 2027, euro 2.373.579.339 per il 2028 e euro 1.570.000.000 per il 2029**.

Si ricorda che la **partecipazione italiana alle missioni internazionali** viene autorizzata dal Parlamento e risulta disciplinata dalla **legge n. 145 del 2016** (c.d. "legge quadro sulle missioni internazionali"), da ultimo modificata ad opera della legge n. 168 del 31 ottobre 2024, e che, per quanto concerne gli **aspetti finanziari**, il citato articolo 4 della legge n. 145 del 2016 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **apposito Fondo**, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita dalla legge di bilancio ovvero da appositi provvedimenti legislativi (comma 1).

Si ricorda infine che, con la riforma operata con la legge n. 168/2024, è stato abrogato il precedente comma 3 del medesimo articolo 4, che disciplinava la **procedura di emanazione del D.P.C.M. di riparto delle risorse del Fondo**, procedura sostituita dal successivo comma 6, che autorizza direttamente il Ministro dell'economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, il Fondo, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 145.

- ***Il ruolo del Parlamento nell'ambito delle missioni internazionali***

La legge 21 luglio 2016, n. 145, disciplina la partecipazione italiana alle missioni internazionali al di fuori dei casi di dichiarazione dello stato di guerra.

La normativa distingue due percorsi:

1) l'avvio di nuove missioni;
2) la prosecuzione delle missioni in corso.

In entrambi i casi l'autorizzazione parlamentare è riferita alle singole missioni e si basa su specifiche schede che devono consentire di identificare area geografica, obiettivi, base giuridica, composizione degli assetti, numero massimo di personale, durata e fabbisogno finanziario.

Per l'avvio di una nuova missione, **il Consiglio dei ministri adotta una apposita deliberazione**, previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità.

La **deliberazione** è **trasmessa alle Camere**, corredata dalle **informazioni riferite a ciascuna missione e** dalla **relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri**, verificata secondo la disciplina di contabilità e finanza pubblica.

Le Camere discutono tempestivamente la deliberazione e, con appositi **atti di indirizzo** adottati secondo i rispettivi regolamenti, autorizzano una o più missioni, eventualmente definendo impegni per il Governo, oppure ne negano l'autorizzazione. La formula dell'atto di indirizzo consente alle Camere di modulare la decisione: l'autorizzazione, infatti, può essere accompagnata da condizioni politiche, richieste di informazioni, indicazioni sulle finalità e sugli sviluppi dell'azione italiana.

L'esame parlamentare ha ad oggetto pertanto la base giuridica internazionale, la coerenza con gli indirizzi di politica estera, le regole d'ingaggio descritte nei limiti consentiti, la protezione del personale, gli obiettivi realistici e misurabili, la durata, l'integrazione tra componente militare e iniziative civili, la sostenibilità finanziaria e la strategia di transizione o uscita, nonchè la verifica formale della copertura finanziaria.

Per la prosecuzione delle missioni in corso, invece, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo deve presentare alle Camere una **relazione analitica** sulle missioni in corso (anche ai fini della loro prosecuzione nell'anno corrente), che dà conto dell'andamento e dei risultati conseguiti, con esplicito riferimento alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere.

Le Camere autorizzano singolarmente la prosecuzione delle missioni con appositi atti di indirizzo.

La legge prevede che discussione e voto si svolgano nell'ambito di una specifica sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate. Tale previsione mira a trasformare il rinnovo annuale in un momento di complessiva valutazione sostanziale: non soltanto conferma dell'impiego, ma verifica dei risultati, dell'evoluzione del contesto, della persistenza della base giuridica e della congruità tra obiettivi, personale, assetti e risorse.

Secondo la **prassi** ormai costante, le deliberazioni e la relazione analitica sono assegnate, alla Camera, alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) e, al Senato alla 3ª Commissione Affari esteri e difesa. Sia per l'avvio di nuove missioni che per la prosecuzione di quelle in corso, l'iter di esame parlamentare si articola in una fase istruttoria e in una fase deliberativa.

Forze ad alta e altissima prontezza operativa

La legge sulle missioni internazionali – con la modifica apportata dalla legge 31 ottobre 2024, n. 168 – consente al Governo di individuare, nell'ambito delle deliberazioni sottoposte al Parlamento, contingenti di forze ad alta e altissima prontezza da impiegare all'estero in **caso di crisi o emergenza, previa specifica autorizzazione parlamentare**. L'effettivo impiego delle forze è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa alle Camere, che autorizzano o negano tale impiego, con appositi atti di indirizzo, entro cinque giorni, con una procedura quindi accelerata rispetto a quella ordinaria. In caso di effettivo impiego, il Governo riferisce alle Camere entro novanta giorni sul permanere della situazione che lo ha determinato.

In Assemblea, nella seduta del 28 luglio 2026, la **Camera** ha approvato integralmente il dispositivo della risoluzione n. 6-00280 relativamente alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 - presentata al Parlamento - che prevede la proroga per l'anno 2026 delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione (Doc. XXVI, n. 4), nonché la partecipazione dell'Italia a tre nuove missioni internazionali (Doc XXV, n. 4).

Al **Senato**, la 3ª Commissione permanente, nella seduta del 14 luglio 2026, ha approvato, nella loro interezza, la proposta di risoluzione sul Doc. XXVI, n. 4 (DOC. XXIV, N. 51), relativa alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026; la proposta di risoluzione sul Doc. XXV, n. 4 (DOC. XXIV, N. 52), relativa alla prosecuzione delle missioni internazionali e interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026.

Le missioni che pertanto risultano autorizzate dall’approvazione della tali risoluzioni sono riepilogate nella tabella che segue.

DENOMINAZIONE	AREA
Balcani Occidentali (Joint Enterprise, EUFOR ALTHEA)	Europa
Supporto all'Ucraina NATO, UE, coalizione e bilaterali (EUMAM Ucraina, NSATU)	Europa
Libano e Mediterraneo orientale (UNIFIL, MIBIL, MIADIT)	Asia/M.O.
Iraq e Medio Oriente (anti-Daesh, Iraq, Missioni MO e Asia)	Asia/M.O.
Operazione Levante (Israele-Hamas)	Asia/M.O.
Nord-Africa (MIASIT Libia, UMSMIL Libia, bilaterale Tunisia, NATO South)	Africa
Africa Occidentale (MISIN Niger, bilaterale Burkina Faso)	Africa
Corno d'Africa (EUTM Somalia, MIADIT, BMIS, EUMAM Mozambico)	Africa
Spazi marittimi europei e atlantici (Med. Sicuro, NATO Sea Guardian, Eunavfor Irini, NATO Sorv. Navale, Golfo di Guinea)	Potenz. dispositivi
Mar Rosso e Oceano Indiano nord-occ. (EUNAVFOR Atalanta, Aspides, CMF, MFO)	Potenz. dispositivi
Air Policing e Air Shielding NATO	Potenz. dispositivi
Area est NATO – Forward Land Forces	Potenz. dispositivi
Missioni istituite dall'ONU (UNIFICYP, UNMOGIP, MINURSO)	Potenz. dispositivi
Missioni civili dell'Unione Europea (incluso magistrato EUMAM Ucraina)	Missioni civili UE
Esigenze comuni a più teatri operativi	Esigenze comuni
Forze ad alta e altissima prontezza	Forze prontezza
Supporto info-operativo (PCM – AISE)	Info-operativo
EULEX Kosovo	Polizia/GDF – Europa
Forze di Polizia area balcanica e Albania	Polizia/GDF – Europa
EUPOL COPPS	Polizia/GDF – Asia
EUBAM Libya	Polizia/GDF – Africa
Guardia di Finanza – confini marittimi libici	Polizia/GDF – Africa
Cooperazione allo sviluppo e sminamento umanitario	Cooperazione
Sostegno ai processi di pace e stabilizzazione	Cooperazione
Organizzazioni internazionali per pace e sicurezza	Cooperazione
Interventi operativi di emergenza e sicurezza	Cooperazione
Iraq e Medio Oriente (nuova)	Asia/M.O.
Corno d'Africa (nuova)	Africa
Guardia di Finanza in Tunisia (assistenza alla Garde Nationale Maritime)	Africa

Per approfondimenti, si rinvia al tema dell'attività parlamentare "Autorizzazione per l'anno 2026 all'avvio di nuove missioni internazionali e proroga delle missioni e degli interventi di cooperazione allo sviluppo" e al relativo dossier.

Articolo 95, comma 2
(Rifinanziamento Programma GCAP)

L'**articolo 95, comma 2** incrementa le risorse destinate all'attuazione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP (***International Government Organisation GCAP - GIGO)***, l'agenzia con sede nel Regno Unito per la gestione del programma *Global Combat Air Programme* (GCAP), nella misura di euro 32.338.720 per l'anno 2027 e di euro 15.563.360 per l'anno 2028.

La **relazione tecnica** ascrive alla disposizione in oggetto **maggiori oneri** per la finanza pubblica **rispetto a quelli attualmente previsti** dall'articolo 4 della legge 18 novembre 2024, n. 184. Tali oneri aggiuntivi sono **quantificabili in euro 32.338.720 per l'anno 2027 e euro 15.563.360 per l'anno 2028.**

La relazione tecnica evidenzia che i maggiori oneri rispetto alla citata legge n. 184/2024 derivano da **impreviste evoluzioni del budget amministrativo della GIGO**, articolate sulle seguenti tre principali macroaree di spesa:

a) ***Personnel Payments*** - l'incremento da 42,8 a 65,7 milioni di sterline (+54%) riflette l'ampliamento dell'organico (da 180 a 300 unità), l'adeguamento al tasso di inflazione nel Regno Unito e il riconoscimento delle indennità di sede (oneri previdenziali, sanitari e di istruzione);

b) ***Other Operating Payments*** - l'aumento da 6,9 a 14,9 milioni di sterline (+116%) è connesso all'esternalizzazione di servizi specialistici non differibili (*cybersecurity*, *IT management*, consulenza legale) necessari nella fase di avviamento, oltre a una quota di "*contingency*" del 5%.

c) ***Capital Payments*** - la crescita da 22,7 a 32,4 milioni di sterline (+43%) è determinata dalla gestione logistica su tre edifici e dal meccanismo di rimborso dei costi anticipati dal Ministero della Difesa britannico.

Nel complesso, per il ***Financial Year* 2026** (FY 2026 - 1° aprile 2026 - 31 marzo 2027), il budget amministrativo totale è di **113,1 milioni di sterline, di cui la quota italiana (33%) è pari a 37,7 milioni di sterline** (equivalenti a 43.350.000 euro, calcolati con un tasso di cambio prudenziale di 1£ = 1,15€). Ne deriva la **necessità di allineare la previsione di spesa** recata dall'articolo 4 della legge 18 novembre 2024, n. 184, **in base alla proiezione finanziaria** riepilogata nella tabella che segue.

Il volume previsto per il 2027 serve a coprire sia il disallineamento maturato sull'anno finanziario 2026 (16.313.360 euro) sia i fabbisogni futuri

stimati dallo *Steering Committee* (16.025.360 euro), portando **l'intervento complessivo sul 2027 a 32.338.720 euro**.

La relazione specifica infine che eventuali fluttuazioni sfavorevoli del tasso di cambio e un conseguente apprezzamento della sterlina richiederanno ulteriori adeguamenti dell'autorizzazione di spesa.

	FY 2026 (da 1° aprile 2026 a 31 marzo 2027)	FY 2027 (da 1° aprile 2027 a 31 marzo 2028)	FY 2028 (da 1° aprile 2028 a 31 marzo 2029)
Autorizzazione di spesa legge 18 novembre 2024, n. 184	euro 27.036.640	euro 27.536.640	euro 27.536.640
Volume quota italiana dell'Administrative Budget (proiezioni attualmente disponibili)	euro 43.350.000	euro 43.562.000	euro 43.100.000
Attuale disallineamento	**euro 16.313.360**	**euro 16.025.360**	**euro 15.563.360**
Annualità autorizzazione di spesa	2027	2027	2028
Interventi necessari su autorizzazione di spesa	**//**	**euro 32.338.720**	**euro 15.563.360**

- ***Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP***

La **legge n. 184 del 2024** ratifica e ordina l'esecuzione della **Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP (GICO)**, sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 da Italia, Regno Unito e Giappone con sede principale a Reading (Regno Unito). L'accordo disciplina la progettazione e lo sviluppo di una **piattaforma aerea di sesta generazione** attraverso un modello di **cooperazione multilivello** che coinvolge aziende leader (tra cui Leonardo, Bae Systems e Mitsubishi), piccole e medie imprese, centri di ricerca e università.

Il testo convenzionale, composto da 67 articoli suddivisi in dodici capitoli, individua due organi principali della GIGO: il **Comitato direttivo (*Steering Committee*)** e l'**Agenzia GCAP**. Il primo ha la responsabilità generale per la guida, la direzione, il controllo e la supervisione della GIGO (art. 7); la seconda costituisce la struttura tecnico-amministrativa e operativa incaricata

dell'attuazione del programma, compresa la gestione dei contratti con l'industria (art. 9).

Ai sensi dell'articolo 13, l'Agenzia GCAP è competente a negoziare, stipulare e gestire, per conto della GIGO, i contratti relativi al programma, nonché a supervisionare e monitorare le attività delle imprese in conformità agli accordi contrattuali.

In tale quadro si inserisce la costituzione, il 20 giugno 2025, della società **Edgewing**, ***joint venture* industriale** partecipata in misura paritetica da Leonardo (Italia), BAE Systems (Regno Unito) e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. – JAIEC (Giappone). La società, distinta dalla GIGO, è incaricata della progettazione e dello sviluppo della piattaforma aerea principale del GCAP e assume il ruolo di *design authority* per l'intero ciclo di vita del velivolo. Edgewing costituisce pertanto il principale interlocutore industriale dell'Agenzia GCAP per le attività di sviluppo della piattaforma aerea.

Il **modello di cooperazione tra la componente governativa e quella industriale** ha trovato concreta attuazione nel 2026, con l'affidamento a Edgewing di due contratti internazionali da parte dell'Agenzia GCAP. In particolare, il **1° aprile 2026** è stato assegnato un **primo contratto**, del valore di **686 milioni di sterline**, destinato al finanziamento delle principali attività di progettazione e ingegneria, con durata fino al 30 giugno 2026. L'affidamento ha segnato il passaggio dalle attività precedentemente realizzate attraverso contratti stipulati separatamente dai tre Paesi a una gestione contrattuale congiunta nell'ambito del programma internazionale.

Successivamente, il **3 luglio 2026**, l'Agenzia GCAP ha affidato a Edgewing un **secondo contratto** internazionale del valore di **4,6 miliardi di sterline**, finanziato congiuntamente dai tre Stati partecipanti e della durata di 18 mesi, fino alla fine del 2027. Il contratto è finalizzato al completamento della fase di definizione e valutazione avanzata (*advanced concept and assessment*) e alla prosecuzione delle attività congiunte di progettazione dettagliata e sviluppo del velivolo.

Dal punto di vista finanziario, la Convenzione e la relativa relazione illustrativa specificano che:

a) **l'accordo non comporta impegni di spesa immediati o specifici per l'acquisizione dell'arma**, demandando a successive intese (*Implementing Arrangement* e *Memorandum of Understanding*) la definizione dei contributi finanziari per le singole fasi del programma (sviluppo, produzione e supporto logistico);
b) per l'Italia, le somme destinate alle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma ovvero i c.d. ***operational budget* non generano oneri aggiuntivi rispetto alle risorse già stanziate** nell'alveo del decreto **programma pluriennale SMD 36/2021** e dei successivi rifinanziamenti del Ministero della Difesa;
c) gli **oneri** necessari al **funzionamento amministrativo** dell'organizzazione (*administrative budget*) trovano **copertura su appositi capitoli di spesa dedicati**, in conformità con l'articolo 4 della legge di ratifica.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo dossier.

In merito agli aspetti industriali del GCAP, si ricorda che il **programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2025** (A.G. 373 – XIX legislatura) disciplina lo sviluppo del sistema di combattimento aereo di 6ª generazione GCAP (*Future Combat Air System*). Il progetto è concepito come un percorso progressivo e

autoconsistente della **durata complessiva di circa 30 anni (2021-2050)** e si articola in quattro fasi: 1) valutazione e analisi e progettazione preliminare; 2) sviluppo avanzato; 3) produzione iniziale; 4) produzione avanzata.

L'iniziativa è finalizzata al **prospettico rinnovamento dei velivoli F2000 *Eurofighter* dell'Aeronautica Militare** attraverso un'architettura complessa e interoperabile, imperniata su una piattaforma principale (*core platform* - GCAP) e su sistemi cooperanti non pilotati, caratterizzata da una marcata **capacità multi-dominio e tecnologie fortemente innovative**.

Sul piano finanziario, **l'onere previsionale** iniziale per le prime due fasi, stimato nel 2021 in 6 miliardi di euro, è stato successivamente **aggiornato a 18,6 miliardi di euro** (a condizioni economiche 2025) a causa dell'incremento dei costi legati alla maturazione tecnologica, alla sperimentazione, allo sviluppo e al design. La **prima fase finanziaria di 2 miliardi di euro (autorizzata con il D.I. SMD 36/2021 -** A.G. 327 – XVIII legislatura**)** è stata interamente finanziata e ha consentito la parziale copertura della prima fase programmatica. Pertanto, **il completamento della prima fase e l'esecuzione della seconda fase** programmatica **richiedono ulteriori 16,6 miliardi di euro**, dei quali 8,769 miliardi di euro risultano attualmente finanziati tramite gli stanziamenti iscritti sul Bilancio del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dei precedenti passaggi parlamentari relativi all'avvio del programma, le Commissioni Difesa di Camera e Senato hanno formulato specifiche osservazioni, invitando il Governo a:

a) sollecitare l'industria a evitare regimi di mono-committenza per prevenire criticità socio-economiche ed occupazionali;
b) massimizzare le opportunità di usufruire degli strumenti di sostegno finanziario dell'Unione Europea;
c) mantenere un'attenzione costante alla convergenza tra il GCAP e altri analoghi programmi di difesa in corso di avvio nel contesto europeo.

Per approfondimenti si rinvia al più recente dossier relativo al programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2025.

Articolo 98
(Valorizzazione del personale dei Corpi di polizia)

L'**articolo 98** reca un incremento di complessivi 90,8 milioni – decorrenti dal 2027 – dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

L'**articolo 98** prevede intervento pari a **90.841.770 euro a decorrere dall'anno 2027**.

L'**articolo 98** destina risorse (per complessivi 90,8 milioni) destinate ad incrementare i fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del **personale dei Corpi di polizia a ordinamento civile e militare**, con decorrenza **dal 2027**.

L'incremento è ripartito tra le Forze di polizia nel modo seguente:
32,7 milioni per l'Arma dei Carabinieri;
17,6 milioni per il Corpo della Guardia di finanza;
29,2 milioni per la Polizia di Stato;
11,2 milioni per il Corpo di polizia penitenziaria.

La disposizione richiama il principio di specificità del ruolo e delle funzioni riconosciuto dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Esso recita: "ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti".

I fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale dei Corpi di polizia sono allocati negli stati di previsione dei rispettivi Ministeri competenti.

Nel prospetto che segue sono riportati: il Corpo di polizia, lo stato di previsione e i capitoli di interesse con l'indicazione dello stanziamento di competenza ivi previsto nel disegno di legge di bilancio integrato (interventi di Sez. I e Sez. II).

Corpo di Polizia	Stato di previsione	Cap.	Stanziamento
Carabinieri	Difesa	4800/4	197.561.573
Carabinieri	Difesa	2851/7	14.236.541
Guardia di finanza	Economia e finanze	4201/4	64.826.151
Guardia di finanza	Economia e finanze	4219/4	36.630.406
Polizia di Stato	Interno	2501/12	193.050.794
Polizia penitenziaria	Giustizia	1891	77.045.808
Polizia penitenziaria	Giustizia	2001/4	32.980
Polizia penitenziaria	Giustizia	2091	2.546.189

Articolo 99
(Straordinari delle Forze di polizia)

L'**articolo 99** destina 50 milioni per l'anno 2027 alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario già svolto da personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria.

L'**articolo 99** prevede interventi pari a un importo di **50 milioni per l'anno 2027**.

L'**articolo 99** destina **50 milioni per l'anno 2027** alla remunerazione delle prestazioni di **lavoro straordinario** già rese dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

Si tratta delle **Forze di polizia** individuate dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) all'articolo 16.

Le risorse complessive (50 milioni) sono ripartite come segue:

a) Polizia di Stato: 19 milioni;
b) Arma dei carabinieri: 19 milioni;
c) Corpo della guardia di finanza: 9,5 milioni;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,5 milioni.

La disposizione è posta in deroga alle norme limitative sulla misura degli emolumenti accessori per il personale pubblico, anche dirigenziale (all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017).

Quel limite generale vigente – qui derogato – prevede che l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In deroga al medesimo limite generale vigente e con riferimento ad annualità precedenti, autorizzazioni di spesa per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia, sono state: 110 milioni per l'anno 2024, con l'articolo 4 del decreto-legge n. 155 del 2024; 61 milioni per l'anno 2025, con l'articolo 3-*ter*, comma 4, del decreto-legge n. 156 del 2025; 50 milioni per l'anno 2026, con l'articolo 8 del decreto-legge n. 193 del 2026.

Articolo 100
(Proroga del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

L'**articolo 100** interviene sull'operazione **"Strade sicure", prorogando fino al 31 marzo 2027** l'impiego di un **contingente di 500 militari** delle Forze armate per il rafforzamento del controllo del territorio, anche al fine di assicurare la prosecuzione delle attività svolte nella città di Milano. A tale scopo autorizza una spesa complessiva di **6.148.924 euro per l'anno 2027**, confermando per il personale impiegato le **funzioni di agente di pubblica sicurezza** previste dalla normativa vigente e introducendo specifiche **deroghe** ai limiti relativi al trattamento economico accessorio.

L'**articolo 100** autorizza una spesa complessiva pari a **6.148.924 euro per l'anno 2027**.

L'**articolo 100**, al **comma 1** dispone la **proroga fino al 31 marzo 2027** dell'impiego del contingente di **500 militari fuori sede** previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190. Si ricorda che tale articolo 8, al comma 1, al fine di rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano, si è innestato sul contingente già autorizzato dalla legge di bilancio per il 2025 nell'ambito del dispositivo di impiego delle Forze armate per esigenze di sicurezza pubblica, più comunemente denominato **"Strade sicure"**, incrementando di 500 unità il contingente delle Forze armate fino al 31 dicembre 2026.

La disposizione in esame risulta pertanto volta ad **assicurare la continuità del concorso delle Forze armate nelle attività di controllo del territorio**, con particolare riferimento alle esigenze di sicurezza della città di **Milano**. A tale scopo viene autorizzata una spesa complessiva di **6.148.924 euro** per l'anno **2027**. La relazione tecnica ripartisce tali oneri nelle seguenti macrocategorie:

Tipologia di spesa	Importo
Spese di personale	3.028.425 euro
Spese di funzionamento	3.064.510 euro
Spese una tantum	55.989 euro
Totale	**6.148.924 euro**

Il **comma 2** dell'articolo in esame stabilisce che al personale militare impiegato si applichino le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio. In particolare, tale disciplina prevede che il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisca con le **funzioni di agente di pubblica sicurezza**, escluse quelle di polizia giudiziaria, e che possa procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 152 del 1975. La relazione illustrativa ricorda che le funzioni di agente di pubblica sicurezza vengono attribuite anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza dei luoghi vigilati e che, ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna gli interessati presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.

- ***L'operazione "Strade sicure"***

L'**operazione "Strade sicure"** risale alla legge n. 125 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 92 del 2008, con la quale è stato autorizzato l'impiego di un contingente militare per specifiche ed eccezionali esigenze di contrasto e prevenzione della criminalità sul territorio nazionale, ponendolo a disposizione dei prefetti di alcune selezionate province.

Essa rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di **contrasto alla criminalità e al terrorismo** in numerose città italiane. L'operazione **è svolta in massima parte dall'Esercito**, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri.

Nel corso degli anni, l'operazione ha visto ampliare i propri compiti, anche a seguito di provvedimenti adottati per far fronte a **specifici eventi** (EXPO 2015, Giubileo straordinario della Misericordia, vertici G-7 e G-20, ecc.) o per fronteggiare esigenze di alcune **specifiche aree del territorio nazionale**, ad esempio nella cosiddetta "terra dei fuochi".

A seguito dell'insorgere dell'**emergenza COVID-19** i militari impegnati nell'operazione – come noto – sono stati chiamati a svolgere, oltre ai tradizionali compiti assegnati al dispositivo, anche una serie di attività volte a fronteggiare il diffondersi del virus.

Si segnala che il **comma 625 della legge 30 dicembre 2024, n. 207** (legge di bilancio 2025) ha stabilito, anche in relazione alle **esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo**, la prosecuzione degli interventi

previsti dall'**operazione Strade sicure**, prorogando l'impiego nell'operazione di un contingente di **6000 unità di personale** delle Forze armate.

Il personale è impiegato nell'operazione **limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili** (sono quindi esclusi altri compiti svolti in passato da tale contingente, come la perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle Forze di polizia).

È inoltre importante ricordare che, ai sensi del decreto legge n. 92 del 2008 (richiamato anche nella disposizione in esame), il personale delle Forze armate agisce con le **funzioni di agente di pubblica sicurezza** e **può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto**, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con **esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria**.

Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.

Inoltre, ai sensi del citato decreto-legge n. 92 del 2008, il personale militare personale è **posto a disposizione dei prefetti** delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate. Il **piano di impiego del personale** delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il **Ministro dell'interno riferisce in proposito** alle competenti Commissioni parlamentari.

Da ultimo, come citato nell'articolo in esame, si segnala che il comma 8 del d.l. n. 190 del 2026 è intervenuto sull'operazione **"Strade sicure"** al fine di **rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano**, incrementando di **500 unità** il contingente delle Forze armate **fino al 31 dicembre 2026**.

Il **comma 3** stabilisce che le spese relative al trattamento economico accessorio del personale militare di cui al comma 1 si intendono in **deroga ai limiti orari individuali per la remunerazione delle prestazioni straordinarie**, stabiliti dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990, nonché al **limite complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni**, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La disposizione consente pertanto di remunerare le prestazioni straordinarie connesse all'impiego del contingente militare anche oltre i predetti limiti, nei limiti di cui all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1.

Articolo 101
(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)

L'**articolo 101** autorizza l'**assunzione straordinaria**, **dal 2027 al 2032**, di un massimo di complessive **180 unità** di personale delle **Forze di polizia** (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza), nell'ambito dell'attività di **contrasto della criminalità organizzata**.

La relazione tecnica ascrive alla disposizione in oggetto **oneri** pari a **3.278.577 euro per l'anno 2027, 7.580.291 euro per l'anno 2028** e **9.593.938 euro per l'anno 2029**, per complessivi **20.452.806 euro nel triennio**.

Il **comma 1** autorizza l'**assunzione straordinaria**, **dal 2027 al 2032**, di un contingente di complessive **180 unità delle Forze di polizia**, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, per il **potenziamento dell'attività di contrasto della criminalità organizzata** svolta dalle articolazioni interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza. La disposizione, inoltre, prevede che resti fermo quanto previsto dall'articolo 703 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Si ricorda, in proposito, che, ai sensi del sopra citato articolo 703, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, le riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio come volontari in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti, per l'accesso alle carriere iniziali dei singoli Corpi e dell'Arma dei carabinieri sono così determinate:

- Arma dei carabinieri: 70 per cento;
- Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
- Polizia di Stato: 45 per cento;
- Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento.

I posti riservati sopra indicati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso. Inoltre, nella formazione delle graduatorie, le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della

carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili.

Tali assunzioni straordinarie sono autorizzate per un numero massimo di:

- **60 unità nella Polizia di Stato**, di cui 10 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario, a decorrere dal 1° giugno 2027; 40 unità nel ruolo iniziale di ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2027; 10 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° giugno 2027, entro il limite di spesa di cui al successivo comma 2;

Si rammenta che il decreto-legge n. 144 del 2026 (articolo 7, comma 10) ha autorizzato un'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° dicembre 2026, di cinquecento unità di agenti e assistenti della Polizia di Stato da destinare ai servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità e di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure. Tale autorizzazione è stata disposta nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dal già citato articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare.

- **60 unità nell'Arma dei carabinieri**, di cui 5 unità nel ruolo ufficiali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 666, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare e 55 unità nel ruolo ispettori, a decorrere dal 1° luglio 2027, entro il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo in esame;

Il succitato articolo 666, comma 2, fissa in un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo il limite di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

- **60 unità nel Corpo della Guardia di finanza**, di cui 6 del ruolo ufficiali, 36 del ruolo ispettori e 18 del ruolo appuntati e finanzieri, da arruolare nella misura di 1 unità del ruolo ufficiali, 6 unità del ruolo ispettori e 3 unità del ruolo appuntati e finanzieri, a decorrere dal 1° gennaio per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, entro il limite di spesa di cui al comma 6 del presente articolo.

I **commi da 2 a 7** recano le relative **autorizzazioni di spesa**.

In particolare, i **commi 2** e **3** autorizzano la spesa per l'assunzione straordinaria delle 60 unità nella Polizia di Stato e per le relative spese di funzionamento.

Quanto alla spesa, il comma 2 autorizza 918.343 euro per il 2027, 2.827.154 euro per il 2028, 4.077.753 euro per il 2029, 4.267.090 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 4.279.205 euro per il 2032, 4.287.858 euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, 4.358.522 euro per il 2035, 4.499.852 euro per il 2036 e 4.521.255 euro annui a decorrere dal 2037.

Per le spese di funzionamento, il comma 3 autorizza 214.689 euro per il 2027, 163.694 euro per il 2028, 88.802 euro per il 2029, 169.200 euro per il 2030, 79.200 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 169.200 euro per il 2033, 79.200 euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035, 169.200 euro per il 2036 e 79.200 euro annui a decorrere dal 2037.

I **commi 4 e 5** recano le analoghe autorizzazioni di spesa per l'assunzione straordinaria delle 60 unità nell'Arma dei carabinieri.

Il comma 4 autorizza, per l'attuazione, 1.657.049 euro per il 2027, 3.714.983 euro per il 2028, 3.968.509 euro per il 2029, 4.228.989 euro per il 2030, 4.230.512 euro per il 2031, 4.283.764 euro per il 2032, 4.335.493 euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, 4.390.477 euro per il 2035 e 4.445.460 euro annui a decorrere dal 2036.

Il comma 5 autorizza, per le spese di funzionamento, 120.000 euro per il 2027, 45.500 euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 43.750 euro per il 2032 e 42.000 euro annui a decorrere dal 2033.

Infine, i **commi 6** e **7** autorizzano la spesa per l'assunzione straordinaria delle 60 unità nel Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 6 prevede, per l'attuazione, 341.496 euro per il 2027, 794.960 euro per il 2028, 1.372.374 euro per il 2029, 1.999.615 euro per il 2030, 2.638.344 euro per il 2031, 3.304.486 euro per il 2032, 3.608.984 euro per il 2033, 3.810.605 euro per il 2034, 3.907.176 euro per il 2035, 3.975.548 euro per il 2036, 4.030.817 euro per il 2037, 4.058.673 euro per il 2038, 4.086.528 euro per il 2039, 4.114.384 euro per il 2040 e 4.153.096 euro annui a decorrere dal 2041.

Il comma 7 autorizza, per le spese di funzionamento, 27.000 euro per il 2027, 34.000 euro per il 2028, 41.000 euro per il 2029, 48.000 euro per il 2030, 55.000 euro per il 2031, 62.000 euro per il 2032 e 42.000 euro annui a decorrere dal 2033.

Articolo 149
(Stato di previsione del Ministero della Difesa)

L'**articolo 149** contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare **l'impegno e il pagamento delle spese** contenute nel relativo **stato di previsione** (Tabella 12).

Inoltre, l'articolo 149 dà conto delle operazioni di **rifinanziamento e definanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione,** determinano complessivamente una **maggiore dotazione** del Ministero della difesa pari a **4.141,8 milioni di euro nel 2027, 3.996,6 milioni nel 2028 e 69 milioni nel 2029**.

Più in dettaglio, l'articolo 149, al **comma 1**, **autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa**, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (**Tabella n. 12**).

L'articolo reca inoltre **disposizioni di natura contabile**, volte a regolare **modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative** che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i **commi da 2 a 6**, in **materia di personale**, stabiliscono rispettivamente, per l'anno 2027: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2027; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze amate, compresa l'Arma dei carabinieri; degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri; degli allievi delle scuole militari; dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media per il 2027.

Il **comma 7** consente di applicare alle **spese per infrastrutture multinazionali della NATO**, sostenute a carico di alcuni programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.

Il **comma 8** rinvia agli **elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione** del Ministero della difesa per l'individuazione delle spese per le

quali si possono effettuare, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2027, i **prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri**, ai sensi dell'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare (COM - decreto legislativo 66/2010).

Il **comma 9** consente, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, la **riassegnazione** ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle **somme versate all'entrata del bilancio dello Stato** dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, **destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate**.

Il **comma 10** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla **riassegnazione** ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza», nell'ambito della **missione «Difesa e sicurezza del territorio»** delle **somme versate** all'entrata del bilancio dello Stato **dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia** resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma stessa.

Il **comma 11** autorizza il Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, a **ripartire le somme** iscritte per l'anno 2027 da destinare alle **associazioni combattentistiche** di cui all'articolo 2195 del COM.

Il **comma 12** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le **variazioni compensative tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali** delle Forze Armate **e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile** dello stato di previsione della Difesa.

Il **comma 13** autorizza il Ministro della Difesa ad apportare, per l'anno finanziario 2027, le **variazioni compensative tra capitoli di spesa** del proprio stato di previsione ai fondi scorta.

Il **comma 14** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione**, allo stato di previsione del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 2027, delle **somme versate** all'entrata del bilancio dello Stato **dalle istituzioni dell'Unione europea**, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo **strumento europeo per la pace** (**EPF - *European Peace Facility***) tese a sostenere ulteriormente **le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine**.

Il **comma 15** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le **variazioni compensative nell'ambito della stessa categoria economica di spesa**, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" e la Missione "Difesa e

sicurezza del territorio" Programma "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza".

Il **comma 16** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla **riassegnazione** ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2027 delle **somme versate** all'entrata del bilancio dello Stato **dalla Presidenza del Consiglio** dei ministri per la realizzazione di **progetti di investimenti aventi rilevanza strategica**.

Sezione seconda

La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. "integrate" con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a) le **missioni,** che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b) i **programmi,** che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno**

costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi –** determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione **verticale***).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale,** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2,

della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione* ***orizzontale***). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.

Ministero della Difesa
(Tabella n. 12)

L'**articolo 149** contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2027-2029

Il disegno di **legge di bilancio 2027-2029** autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della Difesa, spese finali, in termini di **competenza**, pari a **38.823,1 milioni di euro** nel **2027**, a 38.049,6 milioni di euro per il 2028 e 34.083,7 milioni di euro per il 2029, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero della Difesa per gli anni 2027-2029

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		DDL DI BILANCIO 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	2027	*DIFF. BIL 2027/ BIL 2026*	2028	2029
Spese correnti	22.579,2	23.765,8	25.105,9	*+2.526,7*	24.737,4	23.651,9
Spese in c/capitale	9.836,6	9.952,0	13.717,2	*+3.880,6*	13.312,3	10.431,8
SPESE FINALI	**32.415,8**	**33.717,8**	**38.823,1**	*+6.407,3*	**38.049,6**	**34.083,7**
% sulle spese finali STATO	*3,5%*	*3,7%*	*4,2%*		*4,1%*	*3,8%*

Rispetto alla legge di bilancio 2026, il disegno di legge di bilancio 2027-2029 espone dunque, per il Ministero della difesa, un **consistente incremento di risorse nel 2027** (in termini assoluti pari a **6,4 miliardi di euro** ovvero **circa il 19,8%** in più rispetto alla legge di bilancio 2026).

Tale incremento è determinato da un aumento, nel 2027 rispetto al 2026, di circa **2,5 miliardi di euro delle spese correnti (+11,1%) e 3,88 miliardi di euro delle spese in conto capitale (+39,5%)**, voci di spesa previste invece in diminuzione nel successivo biennio 2028-2029.

Gli **stanziamenti di spesa del Ministero della Difesa** autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, **in termini di competenza**, nell'anno 2027, in misura pari al **4,2% della spesa finale del bilancio statale**, in aumento dello 0,7% rispetto all'anno precedente.

2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2027

Per l'anno 2027, lo stato di previsione del Ministero della Difesa (Tabella 12) espone, a **legislazione vigente** (**BLV**), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **34.298,1 milioni** di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, **la manovra finanziaria** per il 2027 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - **determina complessivamente un incremento delle spese finali di 4.525,1 milioni di euro**, attribuibile per 4.141,8 milioni di euro agli interventi di Sezione II e per 383,3 milioni di euro agli interventi di Sezione I, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero della Difesa - anno 2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026	2027			
	LEGGE DI BILANCIO	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*	*EFFETTI SEZ. I*	DDL DI BILANCIO
Spese correnti	22.579,2	23.496,2	*+1.275,0*	*+334,7*	25.105,9
Spese in conto capitale	9.836,6	10.801,8	*+2.866,8*	*+48,6*	13.717,2
SPESE FINALI	**32.415,8**	**34.298,1**	**4.141,8**	**383,3**	**38.823,1**

Il **ddl di bilancio 2027**, come integrato degli effetti della manovra, propone dunque spese finali di competenza per il Ministero della Difesa pari a **38.823,1 milioni** di euro per il **2027**.

In tale stanziamento, le spese di **conto corrente** rappresentano il **64,7%** del totale delle spese finali, mentre le spese in **conto capitale** rappresentano il rimanente **35,3%**.

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** determinano un **incremento della spesa pari a circa 4.141,8 milioni di euro,** imputabile ad un incremento sia della spesa in conto corrente (+1.275,0 milioni) che in conto capitale (+2.866,8 milioni).

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** incidono sulle spese finali del Ministero della Difesa per il 2027 **per un importo pari a circa 383,3 milioni di euro**, imputabile prevalentemente ad un incremento della spesa corrente (+334,7 milioni). La spesa in conto capitale aumenta di 48,6 milioni.

3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2026

La tabella seguente espone le **previsioni del ddl di bilancio integrato** per il **2027** per ciascuna **missione e programma** di spesa del Ministero della Difesa, a **raffronto** con i dati dell'**esercizio precedente**. La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi disposti sia nella **Sezione I** che nella **Sezione II**, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo le modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** o di **rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'**art. 23, comma 3**, **lett. *a*) e lett. *b*)** della legge di contabilità) sono esposti negli **appositi allegati** allo stato di previsione.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	*Variaz. a.23 c. 3 lett b)*			
1	**Difesa e sicurezza del territorio (5)**	**30.515,0**	**31.733,3**	**32.269,3**	**-**	**3.189,4**	**35.458,6**	**349,0**	**35.807,6**
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	7.515,9	7.984,9	7.895,6	-	267,0	8.162,6	93,3	8.255,9
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	6.308,5	6.579,0	6.616,1	-	-	6.616,1	3,1	6.619,2
1.3	Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.444,3	2.587,9	2.558,7	-	1,5	2.560,2	-	2.560,2
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.989,7	3.195,0	3.049,3	-	-	3.049,3	-	3.049,3
1.5	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali (5.6)	1.131,3	1.142,7	1.432,7	-	20,0	1.452,7	17,0	1.469,7
1.9	Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)	1.365,2	1.465,6	1.300,0	-	267,0	1.567,0	235,6	1.802,6
1.10	Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (5.10)	8.760,1	8.778,2	9.417,0	-	2.633,9	12.050,8	-	12.050,8
2	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**	**503,9**	**551,1**	**511,1**	**-**	**-**	**511,1**	**2,0**	**513,1**
2.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	503,9	551,1	511,1	-	-	511,1	2,0	513,1
3	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	**1.396,9**	**1.433,4**	**1.517,7**	**-**	**952,4**	**2.470,0**	**32,3**	**2.502,4**

MINISTERO DELLA DIFESA									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL	*EFFETTI*	DLB
3.1	Indirizzo politico (32.2)	48,6	48,0	56,8	-	-	56,8	-	56,8
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	804,3	841,0	839,2	-	952,4	1.791,6	32,3	1.823,9
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	544,0	544,4	621,7	-	-	621,7	-	621,7
	SPESE FINALI	**32.415,8**	**33.717,8**	**34.298,1**	**-**	**4.141,8**	**38.439,7**	**383,3**	**38.823,1**

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Ministero della Difesa è allocata su **3 missioni e 11 programmi**.

La **missione principale** è "**Difesa e sicurezza del territorio" (5)**, che rappresenta oltre il **92%** del **valore** della **spesa finale** complessiva del Ministero medesimo ed è pari a **35.807,6** milioni di euro nel 2027.

Nello specifico, la missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", è articolata nei seguenti Programmi:

- Programma 1: approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza;
- Programma 2: approntamento e impiego delle Forze terrestri;
- Programma 3: approntamento e impiego delle Forze marittime;
- Programma 4: approntamento ed impiego delle Forze aeree;
- Programma 6: pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali;
- Programma 9: approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa;
- Programma 10 (istituito con la legge di bilancio 2025 - legge 30 dicembre 2024, n. 207): panificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare.

I primi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa e impiego operativo delle rispettive forze militari.

Il programma 5.6 ricomprende le attività di pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico-amministrativa; ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare; formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa; approvvigionamenti comuni, sostegno logistico e supporto territoriale ed infrastrutturale delle

Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa; gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa.

Il programma 5.9 è stato istituito in applicazione dell'articolo 1, comma 1011 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), che attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa maggiori compiti e funzioni (in particolare la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze). Riguarda le attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze dell'area tecnico/operativa.

Il **programma 5.10** riguarda le attività di: pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico-industriale; promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa; ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità' dello Strumento Militare; formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-industriale; approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico-industriale; gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-industriale. Il programma afferisce alla Direzione Nazionale Armamenti.

Si ricorda che, con D.L. n. 75/2023, art. 4, sono state separate le strutture del Segretariato Generale della Difesa e della Direzione Nazionale degli Armamenti, per razionalizzare e potenziare due settori strategici, dando impulso all'alta amministrazione, valorizzando le professionalità del personale civile di livello dirigenziale, razionalizzando e rafforzando la ricerca e innovazione, incrementando il supporto al comparto industriale e al *procurement* militare.

Si segnala inoltre che, con l'assestamento 2025**,** una variazione per atto amministrativo ha spostato circa 5,7 miliardi di euro dal programma 5.6 (Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali) al nuovo programma 5.10 (Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e *procurement* militare).

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (**32.269,3 milioni** di euro), tale missione registra un incremento delle spese a **35.807,6 milioni** di euro.

Tale incremento, pari a circa 3.538,4 milioni di euro nel 2027 rispetto alla legislazione vigente, è riconducibile per **3.189,4 milioni** di euro ad effetti finanziari della **Sezione II** e per **349,0 milioni** di euro ad effetti finanziari della **Sezione I**.

In particolare, l'incremento delle spese finali sulla missione in esame determinato dalla **Sezione II** deriva da **rifinanziamenti** per complessivi 3.189,4 milioni di euro.

A tale riguardo, si segnala, il rifinanziamento delle "**Spese di investimento del Ministero della Difesa**" di cui all'articolo 608 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (capitolo 7220/2), per 2.629,9 milioni di

euro nel 2027 e 2.622,2 milioni nel 2028. Tra gli altri interventi di maggiore rilievo figurano il rifinanziamento del **Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa** (+267,0 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028), nonché i rifinanziamenti previsti per l'**Arma dei Carabinieri** (nell'ambito del programma 5.1, per +267,0 milioni di euro nel 2027 e 174,5 milioni di euro nel 2028).

Ministero della Difesa					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
RIFINANZIAMENTI					
DLG n. 66 / 2010 art. 608 "**Spese di investimento del Ministero della Difesa**" - (Cap-pg: 7763/1 - 7763/3) - (Scad. Variazione 2028) - Carabinieri	LV	71.6	72.1	72.1	474.6
	Rif.	**97.7**	**52.9**	**-**	**-**
LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 619 "**Appostazione delle somme relative alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria**" (*) - (Cap-pg: 7763/2) - (Scad. Variazione 2028) Carabinieri	LV	3.7	6.0	8.3	8.8
	Rif.	**2.8**	**10.8**	**-**	**-**
DLG n. 66 / 2010 art. 613 "Fondo a disposizione - incremento del fondo a disposizione per l'**incentivazione della produttività del personale del Ministero della Difesa**" - (Cap-pg: 4842/1) - (Scad. Variazione 2028) Carabinieri	LV	-	1.5	6.9	108.5
	Rif.	**166.4**	**110.8**	**-**	**-**
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 659 "Valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della **subacquea nazionale**" (*) - (Cap-pg: 7705/1) - (Scad. Variazione 2028) Marina	LV	1.5	1.5	1.5	1.5
	Rif.	**1,5**	**3,0**	**-**	**-**
L n. 465 / 1949 art. 1 bis "Legge 465/1949" - (Cap-pg: 7123/2) - (Scad. Variazione 2028) - **Spese infrastrutturali per la cooperazione internazionale**	LV	50,4	50,7	50,7	578,7
	Rif.	**20,0**	**48,1**	**-**	**-**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 388 "**Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa**" (*) - (Cap-pg: 1420/1) - (Scad. Variazione 2028) – *Joint rapid response force*	LV	156,0	156,0	156,0	
	Rif.	**267,0**	**267,0**	**-**	**-**
DLG n. 66 / 2010 art. 608 "**Spese di investimento del Ministero della Difesa**" - (Cap-pg: 7220/2) - (Scad. Variazione 2028)	LV	2.900,6	2.254,3	2.908,2	32.100,4
	Rif.	**2.629,9**	**2.622,2**	**-**	**-**
L n. 465 / 1949 art. 1 bis "LEGGE 465/1949" - (Cap-pg: 7223/2) - (Scad. Variazione 2028) **Spese infrastrutturali per la cooperazione internazionale**	LV	8,2	8,0	8,0	8,0
	Rif.	**4,0**	**7,0**	**-**	**-**
L n. 465 / 1949 art. 1 bis "LEGGE 465/1949" (*) - (Cap-pg: 1173/3 - 7051/1) - (Scad. Variazione 2028) Spese connesse ad accordi NATO	LV	31,9	31,9	31,9	31,9
	Rif.	**111,5**	**142,3**	**-**	**-**
DLG n. 66 / 2010 art. 613 "Fondo a disposizione - incremento del fondo a disposizione per l'**incentivazione della produttività del personale del Ministero della Difesa**" (*) - (Cap-pg: 1121/1) - (Scad. Variazione 2028)	LV	1,2	1,2	1,2	1,2
	Rif.	**632,0**	**523,6**	**-**	**-**
DLG n. 66 / 2010 art. 616 "**Fondo efficienza dello strumento militare**" (*) - (Cap-pg: 1185/1) - (Variazione Permanente)	LV	-	-	-	-
	Rif.	**69,0**	**69,0**	**69,0**	**69,0**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 695 "Apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del **personale** italiano impiegato nel territorio della repubblica di **Gibuti**"" (*) - (Cap-pg: 1173/1) - (Scad. Variazione 2028)	LV	2,8	2,8	2,8	2,8
	Rif.	**139,9**	**139,9**	**-**	**-**

La seconda missione "**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (18)** presenta stanziamenti pari a **513,1 milioni di euro per il 2027**. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 511,1 milioni di euro, la missione registra un incremento di circa 2 milioni di euro, interamente ascrivibile agli effetti della **Sezione I**; la Sezione II non apporta variazioni alla missione per il 2027.

Si ricorda che, a partire dal 2017, il Ministero della Difesa ha acquisito, nell'ambito della missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", il nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del **Corpo forestale dello Stato** (*ex* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie la quasi totalità delle risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

La missione **"Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (32)** presenta dotazioni per **2.502,4 milioni di euro per il 2027**.

Rispetto alla legislazione vigente, la missione presenta una **variazione in aumento pari complessivamente a circa 984,7 milioni di euro**, riconducibile a rifinanziamenti per **952,4 milioni** di euro in **Sezione II**, concentrati sul **programma 32.3**, e per **32,3 milioni** di euro in **Sezione I**.

Sul fronte dei rifinanziamenti, si segnala, in particolare, il rifinanziamento del **Fondo a disposizione per l'incentivazione della produttività del personale** del Ministero della Difesa, di cui all'articolo 613 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (capitolo 1121/1), per 632,0 milioni di euro nel 2027 e 523,6 milioni nel 2028 (vedi tabella rifinanziamenti).

Per quanto concerne la missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", rientrano in questa missione i seguenti tre programmi:

- il **programma 32.2** attiene a programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro); valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo;
- il **programma 32.3** attiene a svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione ecc.);
- il **programma 32.6** concerne attività esterne, regolate da leggi o decreti, non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze

orientate a servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).

Si segnala infine che, sullo stato di previsione del Ministero della Difesa, **non incide la *spending review*** prevista dall'**articolo 135**, commi 1 e 2 (Allegati 5 e 7) del disegno di legge di bilancio in esame.